



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Umberto I°, 7 - C.A.P. 10020

Tel. 011/940.80.08 – 011/940.73.06

Fax 011/940.70.14.

Ordinanza n° 09/2012

Baldissero Torinese, li 24 marzo 2012

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n° 9;

Visto il provvedimento prot. n° 2018 del 24/03/2012 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "13° MUNTA E CALA" organizzata dall'Associazione A.S.D. BODY NEW CYCLING TEAM con sede in Torino Corso Moncalieri n° 23/D, per il giorno 01/04/2012 con inizio alle ore 09,45;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interesserà nello specifico Strada del Toetto, Via Cordova (dal campo di calcio al civico 19), Via Tetti None e Strada Bellavista, ricadenti nel territorio comunale di Baldissero Torinese;

Ritenuto necessario, per lo svolgimento della manifestazione di Mountain Bike "13° Munta e Cala", **dalle ore 08,15 alle ore 13,00 di domenica 01 aprile 2012, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n° 9**, al fine di tutelare l'incolumità sia dei partecipanti alla manifestazione sia del pubblico presente alla stessa, **di dover disporre:**

- l'interdizione temporanea, al traffico veicolare, relativamente ai tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva sopraccitata, in concomitanza del passaggio dei partecipanti alla gara,
- il restringimento di un tratto di sede viaria di Strada Bellavista a partire da Via Tetti None per una lunghezza di circa 300 metri, in direzione Superga, per permettere un'opportuna chiusura, da parte degli organizzatori dell'evento in questione, che consentirà, all'interno della stessa, il transito in contromano rispetto alla normale circolazione stradale, ai soli partecipanti alla gara;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- la chiusura temporanea al traffico veicolare, in concomitanza del passaggio dei partecipanti alla gara competitiva di Mountain Bike “12° Munta e Cala per le colline Baldisseresi”, delle vie interessate dallo svolgimento della stessa, nello specifico Strada del Toetto, Via Cordova (dal campo di calcio al civico 19), Via Tetti None;
- il restringimento di un tratto di sede viaria di Strada Bellavista a partire da Via Tetti None per una lunghezza di circa 300 metri, in direzione Superga, per permettere un’opportuna chiusura, da parte degli organizzatori dell’evento in questione, che consentirà, all’interno della stessa, il transito in contromano rispetto alla normale circolazione stradale, ai soli partecipanti alla gara;
- l’interdizione al transito veicolare del tratto di strada di Via Cordova, tra il civico 23 ed il civico 19, (limitatamente dall’orario di inizio corsa alle ore 10,30)

per il giorno 01 aprile 2012
dalle ore 09,40 alle ore 13,00

2. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti
 - è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
 - è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
 - è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione in questione;
- l’organizzazione predisporrà, inoltre, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata ad opera degli organizzatori dell’evento;
- gli organizzatori dovranno dare preavviso alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea della sospensione della circolazione stradale, almeno 7 giorni prima della manifestazione;

- che resta totalmente in capo all'organizzazione dell'evento sportivo ogni responsabilità per danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI' CHE:

- 1) che l'Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per n.15 giorni consecutivi;
- 2) che copia dell'ordinanza venga inviata al :
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri
- 3) che la presente ordinanza venga notificata al sig. Ducato Gianni residente in Baldissero Torinese Via Pavarolo n° 24, in qualità di soggetto delegato dal Presidente dall'Associazione A.S.D. BODY NEW CYCLING TEAM;

A V V E R T E

- che i trasgressori del presente provvedimento saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



*Il Comandante del Corpo di P.M.
Commissario Pettemuzzo Claudio*